## REGOLAMENTO FONDO TERRITORIALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE - ISTRUZIONI PER LE CASSE Informazioni generali ISTITUZIONE FONDO Il fondo è istituito con efficacia dal 1° ottobre 2023. A partire dalla denuncia di competenza, le imprese dovranno quindi procedere al versamento della contribuzione pari allo 0.20% della massa salari per ciascun operaio<sup>1</sup>. **EROGAZIONE PRESTAZIONI** La prima erogazione delle prestazioni dovrà avvenire, con riferimento alle domande presentate nel trimestre gennaio 2024 – marzo 2024 a seguito delle graduatorie stilate entro il 30 aprile 2024. Successivamente si procederà con erogazioni su base semestrale: con riferimento alle domande presentate nel semestre aprile - settembre successivamente alle graduatorie stilate entro il 31 ottobre e con riferimento alle domande presentate nel periodo ottobre – marzo successivamente alle graduatorie stilate entro il 30 aprile. RENDICONTAZIONE Le Casse dovranno effettuare una **rendicontazione annuale** alla CNCE (entro il 31 dicembre di ogni anno) ai fini del monitoraggio e per non generare riserve. La CNCE provvederà a condividere un modello di rendiconto entro la fine del 2023. ULTERIORI INDICAZIONI Eventuali somme non allocate per le prestazioni di cui alle lettere a, c e d dell'art. 2, punto 1 del testo contrattuale, dovranno essere utilizzate per il 50% a scorrimento delle graduatorie dei due semestri dell'anno di competenza dell'incentivo "inquadramento" (lett. b, art. 2, punto 1). Lo scorrimento avverrà in ordine di punteggio e, in caso di parità, di data di presentazione della domanda. Per il restante 50% le somme saranno allocate per eventuali premialità stabilite dalla contrattazione territoriale o da accordi sindacali a livello territoriale. Contrattazione e accordi territoriali sono infatti deputati a prevedere ulteriori premialità nel rispetto delle finalità dell'accordo o a prevedere la destinazione delle somme non utilizzate ad incremento delle quattro premialità previste.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>La disposizione si applica a tutte le imprese soggette ai CCNL Edili Industria - Cooperazione e Artigianato, incluse le agenzie di somministrazione, ed è condizione per l'accesso alle prestazioni del fondo.



## REGOLAMENTO FONDO TERRITORIALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE - ISTRUZIONI PER LE CASSE

## Informazioni per prestazione: Incentivo inquadramento – lett. b)

## **REQUISITI**

- 1. Rapporto tra operai in forza da oltre 18 mesi continuativi inquadrati al primo livello e totale degli operai in organico pari o inferiore a un terzo.
  - Ai fini dell'eleggibilità il rapporto sarà arrotondato all'unità superiore in caso di decimale pari o superiore a 5 e all'unità inferiore in caso contrario.
  - Le imprese fino a tre operai sono eleggibili qualora non abbiano più di un operaio inquadrato al primo livello (o comunque "0" in caso di imprese con un solo operaio).
  - Il rapporto è riferito al totale degli operai iscritti presso le Casse Edili/Edilcasse, come da Banca dati nazionale APE nel mese della richiesta. L'erogazione è a carico della Cassa Edile/Edilcassa presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai nel mese della richiesta. A parità di numero di operai iscritti, sarà ritenuta competente la Cassa Edile/Edilcassa presso cui è iscritto il maggior numero di operai inquadrati al 1º livello.
- 2. Regolarità dei versamenti alla data della richiesta e alla data del riconoscimento del buono, anche con eventuale rateizzazione dei pagamenti, da verificare a cura delle Casse tramite BNI.



IMPORTO	L'importo è erogato per semestre a ciascun datore di lavoro che rispetti i requisiti suesposti, secondo i seguenti criteri:
	€ 40 per ogni operaio al 2° livello in organico; € 45 per ogni operaio al 3° livello in organico; € 50 per ogni operaio al 4° livello in organico.
	Le Casse si riservano la facoltà di verificare la correttezza delle dichiarazioni del datore di lavoro.
	L'importo è riconosciuto in ogni caso non più di una volta l'anno (anno CE) per datore di lavoro.
-	
MODALITA' OPERATIVE	<ol> <li>Invio di PEC dall'impresa alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente.</li> <li>Redazione graduatoria delle domande presentate con cadenza semestrale (ottobre – marzo/aprile-settembre) e comunicazione alle imprese rispettivamente entro la fine del mese di aprile e di ottobre dello stesso anno.</li> </ol>
	In fase di prima applicazione, la graduatoria farà riferimento alle domande presentate nel trimestre gennaio - marzo 2024.
	L'assegnazione del punteggio seguirà i seguenti criteri:
	anzianità di iscrizione dell'impresa presso la Cassa Edile presso cui è iscritto l'operaio e, in particolare:
	Oltre 60 mesi: 6 punti;
	Da 49 a 60 mesi: 5 punti;
	Da 37 a 48 mesi: 4 punti;
	Da 25 a 36 mesi: 3 punti;
	Da 13 a 24 mesi: 2 punti.
	Fino a 12 mesi: 1 punto.



(La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni si calcola come mese intero).

- Rispetto dell'art. 29 della I. 341/95 (posizione di regolarità dell'impresa con riferimento alle ore denunciate, stante l'orario contrattuale e le esimenti per le ore non lavorate): 3 punti.
- 3. Verifica, tramite BNI, della presenza di altre Casse presso cui è iscritta la medesima impresa, da informare in merito alla imminente erogazione del beneficio;
- 4. Assegnazione dei fondi tramite compensazione in denuncia fino a copertura del 30% delle risorse disponibili per il semestre di competenza. In caso di parità di punteggio sarà adottato il criterio cronologico di presentazione delle domande.
- 5. Resta ferma la possibilità per l'impresa di presentare una nuova domanda, in sostituzione della precedente, qualora ricorrano i requisiti nel semestre successivo.

